



**COMUNE DI BASTIA UMBRA**  
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI  
IMMOBILI (I.C.I.)**

- ▶ **Delibera del C.C. n. 14 del 18.02.1999 - (Approvazione)**
- ▶ **Delibera del C.C. n. 21 del 29.02.2000 - (Integrazione)**
- ▶ **Delibera del C.C. n. 29 del 03.05.2005 - (Integrazione)**
- ▶ **Delibera del C.C. n. 30 del 29.03.2006 - (Integrazione)**

## SOMMARIO

ART. 1	
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2	
ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI .....	2
ART. 2 - BIS	
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE .....	2
ART. 3	
ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....	3
ART. 4	
VERSAMENTI DEI CONTITOLARI.....	3
ART. 5	
RISCOSSIONE.....	3
ART. 6	
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI .....	4

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel comune di Bastia Umbra, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997 n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992 n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

## **ART. 2 ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI**

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 446/97, è considerata abitazione principale, agli effetti dell'applicazione del solo beneficio dell'aliquota ridotta, l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale.

## **ART. 2 - BIS PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE<sup>1</sup>**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6 e C/7 che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale.

---

<sup>1</sup> Articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 21 del 29.02.2000.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte o separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

#### ART. 3

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, viene introdotto, per l'Imposta Comunale sugli Immobili, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dell'imposta conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

#### ART. 4

#### **VERSAMENTI DEI CONTITOLARI**

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 504/92, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

#### ART. 5

#### **RISCOSSIONE<sup>2</sup>**

1. Ai sensi della lettera n) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs 446/97 il versamento dell'ICI può effettuarsi, in aggiunta al pagamento tramite il concessionario per la riscossione, alla Tesoreria comunale mediante il modello F 24.

---

<sup>2</sup> Articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 29 del 03.05.2005.

**ART. 6**  
**DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI<sup>3</sup>**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili, dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella A allegata al presente regolamento.
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
3. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con apposita deliberazione.
4. I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 1, si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.

---

<sup>3</sup> Articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 30 del 29.03.2006.

TABELLA "A" – Allegato al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili – (Approvata con DCC n. 30 del 29.03.2006)

**VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI I.C.I.**

DESTINAZIONE  URBANISTICA	ZONA 1 Centro e prima periferia		ZONA 2 Ospedalichchio, Bastiola, Campiglione		ZONA 3 Costano, Cipresso, San Lorenzo	
	<i>Fogli catastali</i> n. 5 (parte a Sud del torrente Tescio) – n. 9 (parte a Nord della S.S. 75) – n. 10 – n. 11 – n. 17 (parte a Nord della S.S. 75)		<i>Fogli catastali</i> n. 1 – n. 2 – n. 3 – n. 4 – n. 5 (parte a Nord del torrente Tescio) – n. 6 – n. 7 – n. 8 – n. 13		<i>Fogli catastali</i> n. 9 (parte a Sud della S.S. 75) – n. 12 – n. 14 – n. 15 – n. 16 – n. 17 (parte a Sud della S.S. 75) – n. 18 – n. 19 – n. 20 – n. 21 – n. 22 – n. 23 – n. 24 – n. 25	
	Con piano particolareggiato approvato	Senza piano particolareggiato approvato	Con piano particolareggiato approvato	Senza piano particolareggiato approvato	Con piano particolareggiato approvato	Senza piano particolareggiato approvato
<b>A</b>	72 €/m cubo		55 €/m cubo		50 €/m cubo	
<b>B1-B2-B3 fino a 1000 mc</b>	65 €/m cubo		50 €/m cubo		45 €/m cubo	
<b>B1-B2-B3 oltre 1000 mc</b>	65 €/m cubo	40 €/m cubo	50 €/m cubo	30 €/m cubo	45 €/m cubo	25 €/m cubo
<b>C1</b>	65 €/m cubo	40 €/m cubo	50 €/m cubo	30 €/m cubo	45 €/m cubo	25 €/m cubo
<b>C2</b>	65 €/m cubo	40 €/m cubo	50 €/m cubo	30 €/m cubo	45 €/m cubo	25 €/m cubo
<b>C3</b>	65 €/m cubo	40 €/m cubo	50 €/m cubo	30 €/m cubo	45 €/m cubo	25 €/m cubo
<b>C4</b>	65 €/m cubo	40 €/m cubo	50 €/m cubo	30 €/m cubo	45 €/m cubo	25 €/m cubo
<b>Ca</b>	65 €/m cubo	40 €/m cubo	50 €/m cubo	30 €/m cubo	45 €/m cubo	25 €/m cubo
<b>R1</b>	65 €/m cubo		-----		-----	
<b>R2</b>	65 €/m cubo		-----		-----	
<b>R3</b>	65 €/m cubo		-----		-----	
<b>R4</b>	-----		50 €/m cubo		-----	
<b>R5</b>	-----		50 €/m cubo		-----	
<b>R6</b>	65 €/m cubo		-		-----	
<b>Co</b>	75 €/m cubo		65 €/m cubo		60 €/m cubo	
<b>D1</b>	40 €/mq	20 €/mq	40 €/mq	20 €/mq	40 €/mq	20 €/mq
<b>D2</b>	40 €/mq	20 €/mq	40 €/mq	20 €/mq	40 €/mq	20 €/mq
<b>D3</b>	40 €/mq	20 €/mq	40 €/mq	20 €/mq	40 €/mq	20 €/mq
<b>C.A.I.</b>	40 €/mq	20 €/mq	40 €/mq	20 €/mq	40 €/mq	20 €/mq
<b>Fp</b>	50 €/m cubo	30 €/m cubo	40 €/m cubo	20 €/m cubo	40 €/m cubo	20 €/m cubo